

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1114 del 26/02/2026
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DEMANIALE PER PERTINENZA IDRAULICA PER 2 MANUFATTI SCARICO ACQUE REFLUE DEPURATE PROVENIENTI DA CIVILE ABITAZIONE COMUNE: MONTE SAN PIETRO (BO) CORSO D'ACQUA: RIO DELLA COLAGNA IN SPONDA SINISTRA RICHIEDENTE: LAMBERTINI DANTE CODICE PRATICA N. BO07T0256/25RN
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1163 del 26/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DEMANIALE PER PERTINENZA IDRAULICA PER 2 MANUFATTI SCARICO ACQUE REFLUE DEPURATE PROVENIENTI DA CIVILE ABITAZIONE

COMUNE: MONTE SAN PIETRO (BO)

CORSO D'ACQUA: RIO DELLA COLAGNA IN SPONDA SINISTRA

RICHIEDENTE: LAMBERTINI DANTE

CODICE PRATICA N. BO07T0256/25RN

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 103/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Leonardo Palumbo;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti a rilevanza amministrativa;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;

- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che in riferimento alle procedure relative alle concessioni d'uso del Demanio idrico:

- con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;
- con DGR n. 2363/2016 e 714/2022 sono state definite le direttive di coordinamento delle Agenzie Regionali e di semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti di utilizzo del demanio idrico, ai sensi della LR n. 13/2015;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico" ;

- la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali" ;

Vista l'istanza assunta al protocollo n.0148510 del 20/08/2025 pratica n. BO07T0256/25RN presentata da **Lambertini Dante** C.F.LMBDNT53E11F627T con cui viene richiesto il rinnovo della concessione di area demaniale per due scarichi in PVC ciascuno del diametro di 100 mm e lo smaltimento di acque reflue depurate provenienti da civile abitazione con immissione nel rio della Colagna in sponda sinistra, in località di Monte San Pietro (Bo), nell'area censita al Catasto Terreni al foglio 2 antistante mappali n.30, n.32, n.33 rilasciata con determinazione n.11838 del 25/09/2013;

Richiamata la determinazione n.11838 del 25/09/2013 con cui è stata rilasciata a **Lambertini Dante** C.F.LMBDNT53E11F627T, la concessione di area demaniale per il mantenimento di due scarichi e lo smaltimento di acque reflue depurate provenienti da civile abitazione con immissione nel rio della Colagna in sponda sinistra, in località di Monte San Pietro (Bo), nell'area censita al Catasto Terreni al foglio 2 antistante mappali n.30, n.32, n.33 con scadenza 31/12/2025 (pratica BO07T0256);

Richiamata inoltre la disposizione contenuta nella determinazione oggetto di rinnovo con cui vengono richiesti i pagamenti in 12 rate degli indennizzi per l'utilizzo senza titolo nelle annualità 2005-2013 per un importo complessivo di € 2.320,00;

Dato atto che nella documentazione allegata all'istanza si dichiara la corrispondenza delle opere, della tipologia e delle modalità di occupazione a quanto concesso e il rispetto delle prescrizioni della concessione oggetto di rinnovo;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n.266 in data 22/10/2025 non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni al rilascio della concessione;

Considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile a "occupazione per manufatti per scarichi" ai sensi dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

Considerato che la concessione **non è ubicata** all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della L.R. 6/2005;

Preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna del parere di competenza richiesto ai sensi del R.D. 523/1904 in data 02/10/2025 con il protocollo n.0174005 che pertanto si intende acquisito in senso favorevole al rilascio del rinnovo di concessione, confermando le prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico della determinazione n.11838 del 25/09/2013 oggetto di rinnovo;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle **spese di istruttoria** per la domanda di rinnovo di concessione concessione pari ad € 75,00;

- del **canone di concessione per l'anno corrente 2026**, pari ad € 315,99 compreso di interessi legali;

- delle ultime 4 rate relative agli **indennizzi** per l'utilizzo della risorsa senza titolo **per gli anni dal 2005 al 2013**, per un importo complessivo pari ad € 773,32 così come stabilito con la determinazione n.11838 del 25/09/2013;

- di quota parte **dei canoni pregressi di concessione** non ancora versati **per le annualità 2013-2025** per un importo complessivo pari a € 82,89;

- dell'**adeguamento del deposito cauzionale** per un importo complessivo pari a € 55,65;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, in data 25/02/2026 (assunta agli atti al prot.36079 del 25/02/2026;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) Di rilasciare a **Lambertini Dante** C.F.LMBDNT53E11F627T il rinnovo della concessione di area demaniale per due scarichi in PVC ciascuno del diametro di 100 mm e lo smaltimento di acque reflue depurate provenienti da civile abitazione con immissione nel rio della Colagna in sponda sinistra, in località di Monte San Pietro (Bo), nell'area censita al Catasto Terreni al foglio 2 antistante mappali n.30, n.32, n.33 rilasciata con determinazione n.11838 del 25/09/2013;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2037** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel disciplinare tecnico della determinazione n.11838 del 25/09/2013 oggetto di rinnovo;

5) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a occupazione per manufatti per scarichi, calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è

fissato in **€ 315,65 per l'anno 2026**, a cui sono aggiunti **gli interessi legali** dovuti alla data odierna per un importo complessivo pari a **€ 315,99 che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna" sulla contabilità speciale 30864 della Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna;

6) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla precedente concessione rilasciata con Determinazione n.11838 del 25/09/2013, il Concessionario ha corrisposto:

- le ultime 4 rate relative agli **indennizzi** per l'utilizzo della risorsa senza titolo **per gli anni dal 2005 al 2013**, per un importo complessivo pari ad € 773,32;
- la quota parte del **canone pregresso per gli anni 2013 - 2024**, a cui sono aggiunti **gli interessi legali** dovuti alla data odierna per un totale di **€ 82,89**;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., **è fissata in € 315,65** ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato pari a € 260 (pratica BO07T0256), in ragione degli aggiornamenti stabiliti dalla L.R. 2/2015, per un **importo aggiuntivo di € 55,65** a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale che andrà effettuata a cura del Concessionario entro 20 giorni dalla sua adozione, poiché l'imposta di registro risulta superiore ad euro 200,00, ai sensi dell'Allegato 1 Parte II art. 2 e dell'Allegato 1 Parte I art. 5, Dlgs.123/2025. Il concessionario dovrà restituire a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi dell'avvenuta registrazione;

10) Di stabilire che i canoni annuali successivi al 2026, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente

in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art.8 della L.R. n. 2/2015;

11) Di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2026, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.net (Nuovo pagamento / livello territoriale: Regionale / Ente: Regione Emilia-Romagna / Servizio: Canoni concessioni demaniali);

- trasmettere alla Struttura concedente la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

12) di notificare il presente provvedimento al richiedente e di inviarne copia alle seguenti amministrazioni:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile Distretto Reno

per gli aspetti di competenza;

13) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di ArpaE alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013es. m. i.;

14) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D.n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Leonardo Palumbo

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da **Lambertini Dante** C.F.LMBDNT53E11F627T.

art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Rio Della Colagna in sponda sinistra.

Comune: Monte San Pietro Località San Martino in Casola Foglio 2 antistante mappali 30, 32, 33

Concessione per uso: mantenimento di due scarichi in PVC ciascuno del diametro di 100 mm per lo smaltimento di acque reflue depurate provenienti da civile abitazione

Pratica n.B007T0256/25RN, domanda assunta al protocollo PG.2025.125324 del 11/07/2025

art. 2

Condizioni generali

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

Per quanto concerne l'attivazione dello scarico e l'accettabilità ambientale delle acque reflue scaricate si segnala che sono condizionate al rispetto delle prescrizioni emanate, ai sensi del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e/o Parte Seconda e dalle correlate altre normative nazionali o regionali vigenti, dalle Autorità competenti in materia di Autorizzazione settoriale allo scarico, e/o altri provvedimenti di Autorizzazione Unica (AUA, AIA, A.U. rifiuti o energetiche, ecc..) che ricomprendono la matrice scarico in acque superficiali. Il Titolare della concessione demaniale all'immissione di acque reflue in corpi idrici del demanio regionale è tenuto, prima di attivare lo scarico, a verificare l'accettabilità dello stesso ai sensi delle sopra citate normative presso l'Autorità Ambientale competente;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2037** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e

l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale contenute nel disciplinare tecnico della determinazione n.11838 del 25/09/2013 oggetto di rinnovo (pratica BO07T0256/25RN).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.